



Ordinanza sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende (OPSAz)

del ... Avamprogetto del 24 agosto 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 73 e 84 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020¹ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

(art. 2, 49 e 73 LSIn)

¹ La presente ordinanza disciplina:

- la procedura di sicurezza relativa alle aziende di cui agli articoli 49–73 LSIn;
- l'applicazione della procedura di sicurezza relativa alle aziende a imprese subappaltatrici;
- l'organizzazione del servizio specializzato competente per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende (servizio specializzato PSA);
- la sicurezza dei dati nel sistema d'informazione secondo l'articolo 70 LSIn;
- il controllo periodico del trattamento dei dati personali da parte di un organo esterno.

² Fatti salvi l'articolo 84 capoverso 3 LSIn e l'articolo 2 capoversi 2–5 dell'ordinanza del ...² sulla sicurezza delle informazioni (OSIn), si applica alle autorità e alle organizzazioni assoggettate di cui all'articolo 2 LSIn.

Art. 2 Aziende interessate

(art. 50 LSIn)

¹ La presente ordinanza si applica alle aziende con sede in Svizzera.

RS

¹ RS 128

² RS ...

² Per le aziende con sede all'estero la procedura è disciplinata dal corrispondente trattato internazionale secondo l'articolo 87 LSIn.

Art. 3 Autorità competente

(art. 51 cpv. 2 LSIn)

¹ Il [Dipartimento competente] gestisce il servizio specializzato PSA.

² Il servizio specializzato coordina le attività internazionali con il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni secondo l'articolo 83 LSIn.

Sezione 2: Avvio della procedura di sicurezza relativa alle aziende

Art. 4 Domanda di avvio della procedura

(art. 52 LSIn)

¹ I seguenti organi nella sfera di competenze del Consiglio federale sono competenti per presentare la domanda d'avvio della procedura al servizio specializzato PSA:

- a. gli incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative secondo l'articolo 37 OSIn;
- b. gli incaricati della sicurezza aziendale in applicazione dell'articolo 12 lettera c.

² Le autorità assoggettate secondo l'articolo 2 capoverso 1 LSIn comunicano al servizio specializzato PSA chi è competente per la domanda di avvio della procedura nel rispettivo ambito di competenza:

³ La domanda comprende in particolare:

- a. una descrizione della prestazione edile, della fornitura o della prestazione di servizio;
- b. commenti sulla sensibilità del mandato sotto il profilo della sicurezza;
- c. informazioni sulla procedura di aggiudicazione prevista.

Art. 5 Esame della domanda

(art. 53 LSIn)

¹ Prima di avviare la procedura il servizio specializzato PSA consulta il mandante o l'autorità estera o l'organizzazione internazionale competente in materia.

² Avvia la procedura in ogni caso se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. il mandato sensibile comprende il trattamento di informazioni classificate «segreto» o l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione o la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata»;
- b. il mandato sensibile comprende il trattamento di informazioni classificate «confidenziale» che concernono più autorità o dipartimenti;
- c. il mandato sensibile comprende l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione o la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata» impiegati per l'adempimento di compiti che coinvolgono più autorità o di compiti interdipartimentali;
- d. l'azienda si candida per un mandato per il quale necessita di un'attestazione internazionale di sicurezza aziendale secondo l'articolo 66 LSIn.

³ Se è prevedibile che l'esame della domanda duri più di 30 giorni, il servizio specializzato PSA informa il mandante.

Art. 6 Esame della domanda con autorità di sicurezza estere

(art. 52 cpv. 3 LSIn)

¹ Se per l'adempimento del mandato sensibile entrano in linea di conto aziende estere, il servizio specializzato PSA trasmette la domanda al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

² Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni esamina unitamente all'autorità di sicurezza estera competente, se le aziende interessate dispongono di un'attestazione di sicurezza aziendale valida. In caso contrario, domandano l'avvio della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

Art. 7 Definizione dei requisiti di sicurezza

(art. 54 LSIn)

¹ I requisiti in materia di sicurezza delle informazioni durante la procedura di aggiudicazione e l'adempimento del mandato si basano sulle disposizioni dell'OSIn³ e dell'ordinanza del ...⁴ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

² Se la procedura è avviata su richiesta di un'autorità estera o di un'organizzazione internazionale, i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni sono disciplinati dal rispettivo trattato internazionale.

³ RS ...

⁴ RS ...

³ Il servizio specializzato PSA definisce, d'intesa con il mandante, quali compiti sensibili sotto il profilo della sicurezza devono essere eseguiti dal mandante durante la procedura di aggiudicazione e l'adempimento del mandato.

⁴ Il mandante rimane responsabile del coordinamento degli iter procedurali nell'ambito della procedura di aggiudicazione.

Sezione 3: Valutazione delle aziende

Art. 8 Notifica delle aziende idonee

(art. 55 LSIn)

¹ Il mandante può comunicare al servizio specializzato PSA fino a cinque aziende che entrano in considerazione. In casi eccezionali motivati, il servizio specializzato PSA può autorizzare un numero maggiore di aziende su richiesta del mandante.

² Il servizio specializzato PSA verifica se le aziende che entrano in considerazione hanno dato il loro consenso allo svolgimento della procedura.

³ Informa il mandante se è prevedibile che la valutazione dell'idoneità duri più di 30 giorni.

Art. 9 Raccolta dei dati

(art. 56 LSIn)

¹ Il servizio specializzato PSA raccoglie tutti i dati rilevanti per la sicurezza necessari alla valutazione dell'idoneità dell'azienda, in particolare:

- a. dati sui rapporti di proprietà e sulle modifiche previste, quali fusioni, partecipazioni o acquisizioni;
- b. dati sulla composizione della direzione aziendale;
- c. dati sulle relazioni d'interesse dei membri della direzione aziendale;
- d. dati sulla solvibilità e su eventuali procedure di pignoramento e fallimento;
- e. dati sul pagamento di imposte e contributi sociali;
- f. referenze da precedenti procedure d'aggiudicazione;
- g. dati sulle relazioni dell'azienda con Stati o organizzazioni esteri e altre dipendenze.

² Raccoglie presso il Servizio delle attività informative della Confederazione i dati concernenti i compiti secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge del 25 settembre 2015⁵ sulle attività informative.

³ Al servizio specializzato PSA le aziende devono:

- a. presentare documentazioni e dati utili per l'esame delle fattispecie di cui al capoverso 1;

⁵ RS 121

- b. fornire informazioni veritiere.

Art. 10 Esclusione dalla procedura

(art. 57 e 58 LSIIn)

¹ Il mandante e il servizio specializzato PSA si informano reciprocamente senza indugio se sussistono indizi secondo cui una delle aziende che entrano in considerazione potrebbe essere esclusa dalla procedura di aggiudicazione.

² Il servizio specializzato PSA continua la procedura finché il mandante non esclude l'azienda interessata dalla procedura di aggiudicazione.

³ Se il mandante esclude l'azienda, la procedura di sicurezza relativa alle aziende concernente tale azienda viene abbandonata.

Art. 11 Scambio di informazioni

(art. 57 e 58 LSIIn)

Fatti salvi gli articoli 70 capoverso 3 e 71 capoverso 1 lettera a LSIIn, nell'ambito dello scambio di informazioni secondo l'articolo 10 capoverso 1, il mandante e il servizio specializzato PSA mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni e i dati utili per la valutazione dell'idoneità o delle fattispecie secondo l'articolo 44 della legge federale del 21 giugno 2019⁶ sugli appalti pubblici (LAPub).

Sezione 4: Piano in materia di sicurezza**Art. 12** Incaricati della sicurezza aziendale

¹ Le aziende che entrano in linea di conto per l'esecuzione del mandato comunicano al servizio specializzato PSA un incaricato della sicurezza aziendale e un'adeguata supplenza. L'incaricato è membro della direzione o opera direttamente per essa.

² L'incaricato della sicurezza aziendale assume i compiti seguenti:

- a. è la persona di contatto del servizio specializzato PSA per tutte le questioni relative alla sicurezza delle informazioni;
- b. si occupa dell'applicazione del piano in materia di sicurezza;
- c. chiede l'avvio della procedura di sicurezza relativa alle aziende per le imprese subappaltatrici nella misura in cui l'azienda è stata autorizzata dal mandante ad aggiudicare un mandato sensibile a tali imprese.

Art. 13 Comunicazione dell'aggiudicazione

(art. 59 cpv. 1 LSIIn)

¹ La comunicazione dell'aggiudicazione avviene separatamente per ogni singolo rapporto di mandato connesso a un contratto quadro.

⁶ RS 172.056.1

² Unitamente alla comunicazione dell'aggiudicazione, il mandante trasmette al servizio specializzato PSA le informazioni necessarie per l'allestimento del piano in materia di sicurezza.

Art. 14 Contenuto ed esame del piano in materia di sicurezza

(art. 59 cpv. 2 e 3 LSIn)

¹ Il servizio specializzato PSA stabilisce le direttive per il piano in materia di sicurezza dopo un esame presso l'azienda.

² Il piano in materia di sicurezza definisce le misure organizzative, di personale, tecniche e fisiche per garantire un'esecuzione adeguata in funzione dei rischi del mandato rilevante in materia di sicurezza.

³ Se il piano in materia di sicurezza non è conforme alle direttive del servizio specializzato PSA, quest'ultimo accorda all'azienda un termine adeguato per migliorarlo.

⁴ Se è prevedibile che l'esame del piano in materia di sicurezza duri più di 30 giorni, il servizio specializzato PSA informa il mandante.

Art. 15 Controlli di sicurezza relativi alle persone

(art. 60 LSIn)

¹ Il servizio specializzato PSA stabilisce quali persone dell'azienda sottostanno ai controlli di sicurezza relativi alle persone.

² Può autorizzare l'azienda ad avviare autonomamente il controllo di sicurezza relativo alle persone.

Sezione 5: Dichiarazione di sicurezza aziendale e ripetizione della procedura

Art. 16 Rilascio della dichiarazione di sicurezza aziendale

(art. 61 e 62 LSIn)

La dichiarazione di sicurezza aziendale stabilisce per quale attività sensibile sotto il profilo della sicurezza l'azienda è autorizzata.

Art. 17 Annunci dell'azienda

(art. 63 cpv. 2 LSIn)

¹ Sono considerati cambiamenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza in particolare:

- a. il cambiamento dei rapporti di proprietà o delle strutture dell'azienda;
- b. il cambiamento della sede aziendale;
- c. il cambiamento della composizione della direzione aziendale;
- d. il cambiamento delle relazioni d'interesse dei membri della direzione aziendale;

- e. il cambiamento a livello di solvibilità e di eventuali procedure di pignoramento e fallimento;
 - f. le controversie giuridiche di diritto pubblico e privato nonché i procedimenti penali;
 - g. i cambiamenti nell'impiego di mezzi informatici;
 - h. l'assunzione di collaboratori che dovranno essere coinvolti nelle attività sensibili sotto il profilo della sicurezza;
 - i. i cambiamenti nelle relazioni dell'azienda con Stati o organizzazioni esteri e altre dipendenze;
 - j. l'esecuzione di mandati che generano un conflitto di interessi con un mandante o una dipendenza da esso.
- ² Sono considerati incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza in particolare:
- a. l'accesso illecito nell'azienda;
 - b. l'impiego indebito dei mezzi informatici dell'azienda;
 - c. un attacco tentato o riuscito contro i mezzi informatici dell'azienda;
 - d. la scoperta di punti deboli e di falle nella sicurezza;
 - e. l'apertura di procedure di esecuzione per debiti e di procedimenti penali contro persone dell'azienda coinvolte nell'esecuzione del mandato sensibile;
 - f. perquisizioni domiciliari e sequestri.
- ³ Se vi sono indizi concreti che un incidente di cui al capoverso 2 possa essersi verificato occorre parimenti procedere a un annuncio.
- ⁴ L'azienda deve anche annunciare i cambiamenti e gli incidenti di cui ai capoversi 2 e 3 che riguardano i fornitori, nella misura in cui tali cambiamenti e incidenti possono essere rilevanti per l'esecuzione del mandato sensibile.
- ⁵ L'azienda informa senza indugio il servizio specializzato PSA se è prevedibile che al momento della scadenza della validità della dichiarazione di sicurezza aziendale è in corso l'esecuzione di un mandato sensibile.

Art. 18 Obblighi del mandante

¹ Se il mandante constata un cambiamento o un incidente rilevante sotto il profilo della sicurezza secondo l'articolo 17 nel corso della sua collaborazione con l'azienda, adotta le misure immediate necessarie e informa senza indugio il servizio specializzato PSA.

² Il mandante deve inoltre informare il servizio specializzato PSA, se:

- a. nell'ambito dell'esecuzione del mandato sensibile, dispone di indizi che lasciano supporre una revoca dell'aggiudicazione secondo l'articolo 44 LAPub.
- b. intende apportare un cambiamento al mandato rilevante sotto il profilo della sicurezza;

- c. intende assegnare un ulteriore mandato all'azienda.

Art. 19 Attestazione internazionale di sicurezza aziendale

(art. 66 LSIn)

¹ Per il rilascio di un'attestazione internazionale di sicurezza aziendale il servizio specializzato PSA riscuote un emolumento di 100 franchi.

² Se per il rilascio dell'attestazione internazionale di sicurezza aziendale è necessario eseguire dapprima una procedura di sicurezza relativa alle aziende, viene riscosso un emolumento supplementare in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria tra 100 e 400 franchi calcolata in base all'urgenza dell'affare e al livello di funzione del personale che esegue la procedura. Per il resto si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁷ sugli emolumenti.

³ Su richiesta, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni e il servizio specializzato PSA possono trasmettere all'autorità estera o all'organizzazione internazionale una copia dell'attestazione internazionale di sicurezza aziendale.

Art. 20 Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale e ritiro del mandato

(art. 67 LSIn)

¹ Se il servizio specializzato PSA dispone di indizi secondo cui vi è motivo per revocare la dichiarazione di sicurezza aziendale, esso accorda all'azienda, d'intesa con il mandante, un termine adeguato per eliminare la lacuna.

² Se il mandato viene ritirato in seguito alla revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale, il mandante provvede senza indugio a:

- a. interrompere immediatamente tutte le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza e a revocare i diritti d'accesso corrispondenti;
- b. proteggere tutte le informazioni classificate, i mezzi informatici e i materiali.

³ Il mandante conferma al servizio specializzato PSA l'esecuzione delle misure di cui al capoverso 2 entro dieci giorni dalla presa di conoscenza della revoca.

Art. 21 Ripetizione della procedura

(art. 68 LSIn)

¹ Il servizio specializzato PSA è competente per l'avvio della ripetizione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

² Se, al momento della scadenza della validità della dichiarazione di sicurezza aziendale, è in corso la procedura di ripetizione, la validità è prorogata fino al rilascio di una nuova dichiarazione di sicurezza aziendale o fino all'interruzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

⁷ RS 172.041.1

³ Se una dichiarazione di sicurezza aziendale non è rinnovata o se la procedura di sicurezza relativa alle aziende è interrotta, l'articolo 20 è applicabile per analogia. È fatto salvo l'articolo 58 capoverso 3 LSIn.

Sezione 6: Trattamento dei dati personali

Art. 22 Sistema d'informazione sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende
(art. 70 LSIn)

I dati personali e aziendali contenuti nel sistema d'informazione sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende sono elencati nell'allegato.

Art. 23 Controllo periodico del trattamento di dati personali
(art. 73 lett. e LSIn)

Il [Dipartimento competente] provvede affinché un organo indipendente dal servizio specializzato PSA verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli organi coinvolti.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ L'ordinanza del 29 agosto 1990⁸ sulla tutela del segreto in occasione di mandati con contenuto classificato è abrogata.

² L'ordinanza del 24 giugno 2009⁹ sui contatti militari internazionali è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. d

¹ La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l'accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:

d. l'ordinanza del ...¹⁰ sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende;

³ L'ordinanza del 16 agosto 2017¹¹ sulle attività informative è completata come segue:

Allegato 3 numeri 10.5 e 10.6

⁸ RU 1999 1774

⁹ RS 510.215

¹⁰ RS ...

¹¹ RS 121.1

Il SIC può comunicare dati personali alle autorità e ai servizi svizzeri seguenti alle condizioni menzionate all'articolo 60 LAln e per gli scopi menzionati qui appresso:

10. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:
 - 10.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,
 - 10.6. servizio specializzato per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende: per l'esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende;

⁴ L'ordinanza del 21 novembre 2018¹² sulla sicurezza militare è modificata come segue:

Art. 3 lett. b

Abrogato

Art. 6 cpv. 2 lett. e f

² La SIO adempie i compiti seguenti:

- e. esegue in seno al DDPS e all'esercito una supervisione tecnica specifica in tali ambiti e disciplina gli obblighi d'annuncio necessari;
- f. dispone di diritti di controllo nel DDPS e nell'esercito;

⁵ L'ordinanza del 16 dicembre 2009¹³ sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue:

art. 68 e allegato 31

Abrogati

Art. 25 Disposizioni transitorie

Per i mandati aggiudicati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e le procedure di tutela del segreto pendenti al momento dell'entrata in vigore si applica il diritto anteriore.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2023.

¹² RS 513.61

¹³ RS 510.911

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(art. 22)

Dati del sistema d'informazione sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende

Dati personali

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato
5. Nazionalità
6. Luogo d'origine
7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8. Stato civile
9. Luogo di nascita
10. Data di nascita
11. Data della naturalizzazione
12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13. Cognome e nome del coniuge o del partner
14. Funzione
15. Mandante e indirizzo del mandante
16. Progetto

Dati concernenti l'azienda

Azienda

17. Numero di dossier
18. Denominazione
19. Indirizzo
20. Numero telefonico
21. Fax
22. Indirizzo e-mail
23. Indirizzo Internet

Incaricato della sicurezza aziendale

24. Appellativo/titolo
25. Cognome

- 26. Nome
- 27. Sesso
- 28. Indirizzo e-mail

Dati concernenti i controlli

- 29. Data della valutazione dell'idoneità
- 30. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)
- 31. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)
- 32. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)
- 33. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)
- 34. Piano in materia di sicurezza (data, ordine cronologico)

Atti

- 35. Numero di esemplare
- 36. Mittente
- 37. Data dell'atto
- 38. Data di spedizione
- 39. Data del controllo
- 40. Data di restituzione
- 41. Denominazione

Mandati

- 42. Denominazione (mandato principale)
- 43. Mandante
- 44. Denominazione (mandati)
- 45. Classificazione
- 46. Data di notifica
- 47. Data d'inizio della validità
- 48. Data di scadenza della validità
- 49. Denominazione abbreviata (ramo)
- 50. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)